


Articolo 15

Al comma 1, dopo il comma 6-ter richiamato aggiungere il seguente:

“6-quater. Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione delle sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.”.

Motivazione piattaforma Regionale

Il comma consente di operare secondo quanto stabilito dai regolamenti regionali esistenti che abbiano già liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche. In alternativa il comma 6 - ter prevede casi in cui l'installazione delle sonde possa essere assoggettata ad una procedura autorizzativa (prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) peggiorando le condizioni amministrative.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G. ...' with a stylized flourish at the end.

15.100

AC 3495
Emendamento
Art. 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*Art. 2-bis.
(Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate ai fini del
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia)*

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) effettua una rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate ai fini del contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, e distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico, ai sensi degli articoli:

- a) 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
- b) 6, comma 1, del decreto-legge marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
- c) 5 e 5-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
- d) 1, commi da 1 a 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171,
- e) 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
- f) 14, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
- g) 1 del presente decreto;

e comparto gas, ai sensi degli articoli:

- a) 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
- b) 2, commi da 1 a 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171,
- c) 2 del presente decreto.

2. Entro il 16 maggio 2022, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) trasmette la rendicontazione di cui al comma precedente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro 30 giorni dall'entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) effettua una rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, e distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto gas, e la trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate ai fini di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nell'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, e distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto gas".

2.0100 I RELATORI

ART. 42

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: utilizzo delle maggiori entrate inserire le seguenti: e delle minori spese.

42.101 I relatori

(Seconda condizione parere Commissione Bilancio)

ART. 7

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

7.100 I relatori

(Prima condizione parere Commissione Bilancio)

EMENDAMENTO SEMPLIFICAZIONE ACCUMULI

Art. 9

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:


- a) alla lettera a), le parole: "da fonte fossile di" sono sostituite dalle seguenti: "da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano";
- b) alla lettera c), alinea, le parole "o meno" sono soppresse.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa apporta modifiche all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n.7 che disciplina i vari tipi di autorizzazione necessari per la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico.

In particolare, alla lettera a), la proposta inserisce nel novero della disciplina di cui alla lettera a), comma 2-quater, del decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, anche gli impianti a fonti rinnovabili di potenza inferiore ai 300MW tra quelli che, al pari degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di medesima potenza in servizio, possono installare, tramite procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del d.lgs. 28/2011 impianti di accumulo elettrochimico laddove questi non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati. Contestualmente, al fine di estendere a tali impianti il regime autorizzativo di favore previsto dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, con la modifica alla lettera b) viene eliminato il riferimento agli impianti stand alone di cui al comma 2-quater, lettera c).

INTEGRATORI



9.500